



INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

OGGETTO: ITER DI PREDISPOSIZIONE DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI TORINO E RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI

Il sottoscritto Consigliere Comunale,

PREMESSO CHE

- La normativa regionale vigente in materia urbanistica, e in particolare la Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (e successive modificazioni), disciplina in modo dettagliato il procedimento di formazione del Piano Regolatore Generale Comunale (PRG), stabilendo un ruolo centrale per il Consiglio comunale e prevedendo il coinvolgimento dei vari soggetti competenti attraverso lo strumento della “copianificazione” introdotto in via sperimentale dalla L.R. 1/2007 per la fattispecie di variante strutturale e poi introdotto in via definitiva dalla L.R. 3/2013 all’interno dell’art. 15 della L.R. 56/1977 anche per le varianti generali al PRG e per i nuovi PRG). L’iter si articola nelle seguenti fasi:
 1. Delibera di indirizzo (facoltativa), meglio se del Consiglio comunale, in quanto trattasi di materia di competenza di detto organo, che individuerà norme e previsioni che dovrebbero essere il più possibile condivise, perché regolamenteranno l’attività edilizia del territorio della Città per i prossimi anni, a prescindere dalle Giunte che si succederanno;
 2. adozione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare (PTPP) da parte del Consiglio;
 3. pubblicazione della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare e possibilità per i cittadini e gli enti di presentare osservazioni;
 4. prima Conferenza di copianificazione tra Comune, Regione, Città Metropolitana, Ministeri e altri enti competenti;
 5. adozione del Progetto Preliminare (PP), ancora da parte del Consiglio, sulla base delle osservazioni e dei pareri espressi;
 6. pubblicazione del Progetto Preliminare e possibilità per i cittadini e gli enti di presentare osservazioni;
 7. adozione della Proposta Tecnica del Progetto Definitivo (PTPD), da parte della Giunta, sulla base delle osservazioni e dei pareri espressi;
 8. seconda Conferenza di copianificazione, tra Comune, Regione, Città Metropolitana, Ministeri e altri enti competenti;
 9. approvazione finale del Progetto Definitivo da parte del Consiglio comunale, con successiva pubblicazione sul BUR.

- Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 22 maggio 2017 (mecc. 2017 01354/009), la precedente Amministrazione approvava un atto di indirizzo volto alla revisione generale del PRG vigente
- In attuazione di tale indirizzo, veniva elaborata la relativa Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2020-01476 del 28 luglio 2020, regolarmente pubblicata per la raccolta delle osservazioni e sottoposta alla prima conferenza di copianificazione (avviata il 31 luglio 2020); con la stessa deliberazione si erano peraltro introdotte le misure di salvaguardia per due Zone agricole ecologiche (ZAE) che erano individuate nel vigente PRG come edificabili (ZUT "Ambito 2.4 Strada del Francese P.I.P." e ZUT "Ambito 6.1 Strada di Settimo"), a seguito del decorso di 36 mesi dall'adozione le misure di salvaguardia sono cessate (ai sensi del comma 8 dell'art. 58 della L.R. 56/1977 e s.m.i.)
- Numerose osservazioni vennero presentate da cittadini, comitati e associazioni, ma ad oggi, dopo quasi 5 anni, non risulta che tali osservazioni siano mai state formalmente controdedotte o discusse né nelle Commissioni consiliari e tantomeno in Consiglio Comunale e l'iter della revisione del PRG sembrerebbe essere sospeso

CONSIDERATO CHE

- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 2023-1100321, l'attuale Amministrazione ha annunciato l'avvio di un "nuovo Piano Regolatore Generale", dichiarando di voler "dare continuità all'iter già avviato", ma introducendo obiettivi sostanzialmente diversi rispetto al passato, in ragione di mutati scenari (post- pandemia, PNRR, housing studentesco, ecc.), variando nel contempo la tipologia da "revisione del PRG" (come adottata con la PTPP del 2020) ad un "nuovo del PRG"
- Tale deliberazione è stata assunta esclusivamente dalla Giunta, senza alcun nuovo atto di indirizzo del Consiglio Comunale di modifica/integrazione di quello del 2017
- L'Amministrazione sembrerebbe intenzionata a riutilizzare la proposta tecnica del 2020, elaborata per una "variante di revisione", come base per un "nuovo PRG", pur trattandosi fattispecie di strumenti urbanistici distinti, e senza avviare un nuovo procedimento né pubblicare nuovamente la documentazione per consentire le osservazioni
- Una simile impostazione rischia di configurare un aggiramento delle disposizioni vigenti, che impongono la ripartenza dell'iter - a partire dalla Proposta Tecnica del Progetto Preliminare - nel caso di un nuovo Piano Regolatore Generale
- Emerge inoltre da fonti istituzionali che l'Amministrazione comunale avrebbe chiesto alla Regione Piemonte una modifica della L.R. 56/1977 volta a eliminare la fase della Proposta Tecnica del Progetto Preliminare, con i relativi meccanismi partecipativi, nel tentativo di "semplificare e velocizzare" l'iter urbanistico
- Una simile proposta, se confermata, risulterebbe gravemente lesiva del diritto dei cittadini e dei soggetti territoriali ad essere coinvolti nella pianificazione della città, principio fondativo della legge regionale stessa e dell'urbanistica democratica

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE

1. Se l'Amministrazione ritenga procedere alla redazione di un "nuovo Piano Regolatore Generale" senza l'adozione di una nuova Proposta Tecnica del Progetto Preliminare da parte del Consiglio Comunale, utilizzando invece una proposta tecnica adottata nel 2020 per una "variante di revisione"
2. Se l'iter in corso per il nuovo PRG si basi esclusivamente sugli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta n. 2023-1100321, e in tal caso se si ritenga che tale atto possa sostituire il precedente atto di indirizzo consiliare del 2017

3. Se le osservazioni presentate nel 2020 siano mai state oggetto di valutazione e formale controdeduzione, e se tali controdeduzioni siano state pubblicate e trasmesse al Consiglio Comunale per una discussione pubblica
4. Se corrisponde al vero che la Città di Torino abbia formalmente chiesto alla Regione Piemonte una modifica della L.R. 56/1977 per eliminare la fase della proposta tecnica del progetto preliminare
5. Su quale base normativa e procedurale si fondi l'iter in corso verso il nuovo PRG, e in che modo esso:
 - garantisca la coerenza con gli atti consiliari in precedenza adottati
 - assicuri il rispetto delle osservazioni già acquisite
 - tuteli il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva alle scelte urbanistiche della città

Torino, 16/06/2025

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi